Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Sabato, 10 aprile 1971**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare. Pag. 2123

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **141**.
Approvazione del regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli Pag. 2123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **142**.
Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici Pag. 2128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **143**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Evangelista e di S. Stefano, nel comune di Pieve S. Stefano . . . . Pag. 2128

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971.
Scioglimento del consiglio comunale di Caivano. Pag. 2128

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971.
Scioglimento del consiglio comunale di Cutro Pag. 2128

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971.
Scioglimento del consiglio comunale di Cordignano. Pag. 2129

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1970.
Sostituzione del presidente e di due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia . . . . Pag. 2130

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.
Sostituzione di un membro della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari . . Pag. 2130

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1971.
Modifica del decreto ministeriale 12 settembre 1962 per il riconoscimento dell'idoneità dei certificati per lo whisky scozzese e per lo whiskey del Nord Irlanda di origine del Regno Unito . . . . Pag. 2131

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.
Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme . . Pag. 2131

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1971.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione alla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Padova, della società River Thames Insurance Company Limited, con sede in Londra . Pag. 2132

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.
Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte . . . Pag. 2133

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.
Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto . . . . . . Pag. 2133

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.
Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia . . . . . Pag. 2133

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.
Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Liguria . . . . Pag. 2134

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VI Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo EXPO CT 71 », in Milano . Pag. 2134

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I MIPAN - Salone nazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e pasticceria », in Milano Pag. 2135

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971 Pag. 2135

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi . . . Pag. 2135

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza delle cattedre di politica economica e finanziaria e di tecnica delle ricerche di mercato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma Pag. 2136

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Ostuni » bianco e Ottavianello e proposta del rispettivo disciplinare di produzione . . Pag. 2136

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2137

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per titoli ed esami a quattro posti di aiuto ricercatore nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano Pag. 2138

Concorso per titoli ed esame a ottanta posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato. Pag. 2140

Concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e a tre borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica Pag. 2141

Ministero dell'interno: Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a tre posti di ispettore in prova del ruolo tecnico dei servizi antincendi Pag. 2142

Ministero della difesa: Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento Pag. 2143

Ministero del tesoro: Sostituzione di due membri della commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Pag. 2143

Ministero delle finanze:

Revoca dello svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centotrentatre posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria della amministrazione periferica delle imposte dirette . Pag. 2143

Rinvio dello svolgimento delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca . . . . Pag. 2143

Corte dei conti: Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti . . . . Pag. 2143

Ufficio medico provinciale di Ferrara: Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara . . . . Pag. 2144

Ufficio veterinario provinciale di La Spezia: Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di La Spezia . . . . . Pag. 2144

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 90 DEL 10 APRILE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni I.C.I.P. 6,50 % 1959-1975 sorteggiate il 23 febbraio 1971. — **Allievi Spedizioni e Trasporti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1971. — **Camerano & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1971. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni 5,50 % 1963-1978 sorteggiate il 15 marzo 1971. — **Marittima Ravennate, società per azioni, in Ravenna:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1970. — **Finanziaria Immobiliare Fiscambi, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **O.C.T.I.R. - Officine Costruzioni Tessili e Impianti Riunite, società per azioni, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1971. — **Comune di Napoli - IV Direzione - Finanza e Ragioneria:** 179ª Estrazione di obbligazioni del Debito unificato « Città di Napoli ». — **Società italiana per il gas, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1971. — **OSRAM - Società Riunite Osram Edison-Clerici, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni Osram 5,50 %, emissione 1962, sorteggiate il 25 marzo 1971. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1985 sorteggiate il 23 marzo 1971. — **F.lli Zerboni & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1971. — **Società Azionaria Vermouths Aperitivi Spumanti F.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S., società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 22 marzo 1971. — **Immobiliare Fossatello, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febraio 1971. — **Fabbrica Pisana, società per azioni, in Pisa:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1971. — **Decox Motor, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1971. — **Cementi Elba, Società per Azioni - C.E.S.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1971. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1960 sorteggiate il 29 marzo 1971. —**Allevamenti Zootecnici Garzigliana, società per azioni, in Garzigliana (Pinerolo):** Obbligazioni sorteggiate il 25 febbraio 1971. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 5,50 %, emissione 1962 - VI estrazione, sorteggiate il 29 marzo 1971. — **SAMMA - Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1971 (Importo L. 10.150.000). — **SAMMA - Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1971 (Importo di L. 2.500.000). — **Cagi Maglierie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1971.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie speciale « Città di Milano », 5 % serie speciale « Città di Roma », 5 % serie ordinaria trentennale, 5 % serie ordinaria trentacinquennale, 5,50 % serie ordinaria trentennale, 6 % serie speciale A.N.A.S., 6 % serie ordinaria trentennale, 7 % serie ordinaria trentennale, effettuate il 1° aprile 1971.

(3654)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 20 *gennaio* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1971
registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 45

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate.

CROCE AL VALOR MILITARE

APTEGHERGHIS Ailù, muntaz LXXXI battaglione coloniale. — Servente ad un'arma pesante del reparto per tutta la durata della marcia ne portava a spalla il treppiede senza dar segni di stanchezza. Ferito ad un braccio continuava ad assolvere il suo compito rifiutando di lasciare l'arma per andarsi a medicare. Magnifico esempio di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Torrente Gumarà (Gondar), 24-25 agosto 1941.

APTESIEN Manghestù, ascari LXXXVI battaglione coloniale. — Ascari telefonista addetto ad un comando di battaglione coloniale, rinunciava al suo sicuro e facile compito, per recapitare più volte, degli ordini importanti ai reparti impegnati in duri combattimenti. Attraverso zone intensamente battute, assolveva con mirabile ardimento i compiti assegnati. Esempio di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo. — Celgà (Gondar), 18 maggio 1941.

GHERESADIC Cahasai, muntaz 8ª compagnia fucilieri coloniale. — Nel corso di un accanito combattimento, incaricato di recapitare un ordine a uno dei buluc impegnati, malgrado fatto segno a violento fuoco di fucileria, attraversava lungo tratto di terreno scoperto, riuscendo a portare a termine la sua missione. Esempio di attaccamento al dovere e di cosciente sprezzo del pericolo. — Ciadibbà Gheorghis - Devegà (Gondar), 18 settembre 1941.

IACOB Umed, ascari 44ª batteria someggiata coloniale. — Servente di un pezzo da 65/17, durante due giornate di duri combattimenti fu instancabile nell'assolvimento del suo servizio. In terreno quasi sempre allo scoperto dimostrò coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo. Durante un cambio di posizione notato che elementi nemici tentavano colpire uomini e muli, spalleggiava un pesante carico e con sforzo superiore al suo fisico lo portava in zona coperta evitando in tal modo perdita di uomini e materiali. — Torrente Gumarà (Gondar), 24-25 agosto 1941.

MAIBETIT Idris, ascari 44ª batteria someggiata coloniale. — Ascari eritreo fedelissimo, disciplinato, coraggioso. Nel combattimento del Torrente Gumarà servente addetto al carico dello scaglione munizioni, notato, nell'atto di attraversare una zona fortemente battuta dal nemico, che un muletto ferito era per accasciarsi, non esitava a liberarlo dal pesante carico e spalleggiare le cassette munizioni. Raggiunto il grosso delle salmerie, notato che elementi nemici eransi infiltrati, si lanciava contro di essi costringendoli alla fuga. — Torrente Gumarà (Gondar), 24-25 agosto 1941.

MOHAMED SCIFA' Hussen, muntaz LXXXI battaglione coloniale. — Scorto un gruppo avversario nascosto fra folti cespugli con l'intento di disturbare il reparto mentre passava un guado, decisamente si scagliava contro il gruppo e lo disperdeva a colpi di bombe a mano. — Torrente Gumarà (Gondar), 24-25 agosto 1941.

TECLE' Gadisc, ascari XXIX battaglione coloniale. — Durante un attacco ad una posizione accanitamente difesa dal nemico, si lanciava alla testa dei suoi compagni, raggiungendo per primo l'obiettivo, dove con nutrito tiro di bombe a mano produceva gravi perdite all'avversario. Esempio di coraggio e sereno sprezzo del pericolo. — Ciandibbà-Gheorghis-Devegà (Gondar), 18 settembre 1941.

TESFASGHI' Ghebregherghis, muntaz XIV gruppo squadroni cavalleria coloniale. — Giovane graduato eritreo già distintosi in precedenti combattimenti per capacità personale e coraggio. Durante una travolgente carica dello squadrone contro forti postazioni di mitragliatrici nemiche, benchè ferito al viso non abbandonava il posto di combattimento se non dopo il termine della vittoriosa azione. Esempio costante di sacrificio e dedizione al dovere. — Barghim (Gondar), 24-25 agosto 1941.

(3207)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **141.**

Approvazione del regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regolamento speciale sulla coltivazione del riso nella provincia di Vercelli, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2321;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche a tale regolamento;

Veduto il nuovo testo del regolamento deliberato dal consiglio provinciale nella seduta del 6 luglio 1964;

Veduto l'art. 204 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sulla proposta del Ministro per la sanità e sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli, deliberato dalla giunta provinciale il 6 luglio 1964.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1971

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 104. — GRECO

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli

Art. 1.

La coltivazione del riso nella provincia di Vercelli è disciplinata, oltre che dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dal regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157, dalle disposizioni relative alla disciplina del lavoro in risaia e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

Nella provincia di Vercelli la coltivazione del riso è permessa alle distanze minime seguenti:

1) dai comuni o frazioni con popolazione superiore ai 5000 abitanti . . . . m. 500
2) dagli aggregati di abitazioni con popolazione fra i 2000 ed i 5000 abitanti . . . . » 300
3) dagli aggregati di abitazioni con popolazione fra i 2000 ed i 500 abitanti . . . . » 150
4) dagli aggregati di abitazioni con popolazione fra i 300 ed i 500 abitanti . . . . » 100
5) dagli aggregati di abitazioni con popolazione inferiore ai 300 abitanti . . . . » 30
6) dalle cascine e case sparse . . . . . » 10
7) dai cimiteri . . . . » 50
8) dagli stabilimenti, ospedali e scuole . . . » 100

Per i comuni di Vercelli e di Trino, tenuto conto del piano edilizio dell'abitato cittadino, la zona di rispetto viene fissata come dalle unite planimetrie.

Le distanze predette si misurano sulla retta che unisce i due punti più vicini fra loro del perimetro degli aggregati urbani, delle abitazioni isolate, degli stabilimenti industriali, ospedalieri, case di cura, cimiteri e del perimetro dei terreni coltivati a riso.

Dalle strade e dagli argini si osservano le distanze prescritte dai regolamenti di polizia stradale ed idraulici.

Gli stabilimenti industriali, gli ospedali, ecc., sono considerati agli effetti delle distanze di cui sopra, come aggregati di popolazione a carattere non rurale.

Art. 3.

Delle variazioni di popolazione che si verificassero negli aggregati, non si terrà conto se non quando le stesse si saranno mantenute per almeno un decennio, e risultino dal censimento ufficiale, o, nel caso che questo non offra gli elementi necessari, dal registro della popolazione comunale.

Art. 4.

Tenute presenti le distanze minime di cui all'art. 2 potranno essere determinate, caso per caso, per gli aggregati di abitazioni, i cimiteri, gli stabilimenti industriali, gli ospedali, ecc. maggiori distanze in relazione alla altimetria, configurazione e natura dei terreni in modo che i confini della zona di rispetto seguano linee naturali (strade, corsi di acqua, depressioni del terreno), onde evitare che parte di un campo sia incluso nella zona di rispetto e altra parte resti fuori.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, potrà nella zona di rispetto essere permessa eccezionalmente ed a tempo determinato, la attivazione di risaie in terreni di natura e posizione paludosi nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso.

Non sarà, peraltro, ammessa alcuna deroga per i terreni posti nei due terzi, interni rispetti alle distanze di cui all'art. 2.

Si intendono terreni di natura e positura paludosi soltanto quelli nei quali siano evidenti i caratteri di zona palustre, abbondino di piante tipiche emergenti palustri, vi sia una flora caratteristica, ed il fondo sia costituito di strati periodici sovrapposti di sostanza organica in decomposizione, che non renda possibile una coltura qualsiasi se non dopo un periodo adeguato di trasformazione ed ossidazione dei terreni.

La dimostrazione che nei terreni paludosi non sia possibile altra coltura che quella del riso, deve essere fornita con elementi di tecnica agraria, esclusi gli elementi economici.

Le dichiarazioni per attivare risaia nelle zone di rispetto devono essere presentate colla procedura fissata dal successivo art. 8.

Art. 6.

La coltivazione del riso sarà vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, essa risulterà nociva alla salute pubblica ed all'igiene dell'abitato

Il sindaco, l'ufficiale sanitario o chiunque interessato potranno chiedere al medico provinciale la constatazione di tale nocumento; il provvedimento di divieto sarà decretato dal medico provinciale ai sensi degli articoli 207 e 208 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti.

Quando il provvedimento è promosso dal sindaco o dall'ufficiale sanitario, le spese per le visite di constatazione sono a carico del comune; quando è promosso da un interessato, sono a carico di questi.

Determinazione della zona di rispetto

Art. 7.

Ogni comune nel cui territorio si pratica la coltura a riso, deve provvedere a proprie spese, a mezzo di persona tecnica (ingegnere o geometra) ed entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, alla designazione della zona di rispetto in base agli articoli 2 e 4, su planimetria regolare in scala non minore di 1 : 5000.

Detta planimetria verrà trasmessa in triplo esemplare alla provincia, per l'approvazione da parte della giunta provinciale, previo parere della speciale commissione tecnico-sanitaria, di cui all'art. 12, che può proporre se necessario, maggiori distanze. Le spese per i sopraluoghi di controllo di detta commissione, sono a carico dei comuni.

I comuni, inoltre, sono tenuti a provvedere al periodico graduale spostamento dei limiti delle rispettive zone di rispetto, in modo da rimanere inalterate, in rapporto allo sviluppo edilizio, le distanze minime previste nell'art. 2 del presente regolamento.

Ogni variazione deve essere approvata seguendo la procedura di cui sopra.

Domande per coltivazione a riso

Art. 8.

La dichiarazione per l'impianto di nuove risaie di cui allo art. 206 del testo unico delle leggi sanitarie, deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo ed essere conforme al modulo di cui all'allegato n. 1. Alla dichiarazione si dovrà allegare una planimetria, di scala non inferiore all'1 : 2000 in cui sia riportato, insieme con l'indicazione del fondo, l'altimetria dello stesso e dei terreni circostanti fino agli abitati più vicini (comprese le case isolate, gli stabilimenti industriali, ospedali, cimiteri) dei quali dovrà anche essere segnata la rispettiva quota altimetrica.

Tale dichiarazione, obbligatoria per i terreni per la prima volta coltivati a riso, deve essere presentata, entro il mese di novembre, al sindaco, il quale ne cura la pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio del proprio comune e nei comuni contermini interessati.

In via eccezionale e per giustificate contingenze climatiche e culturali, è consentita la proroga del termine a tutto marzo. Per le risaie da trapianto, il tempo concesso per la presentazione delle dichiarazioni è portato a tutto maggio.

Art. 9.

Entro dieci giorni dalla sua presentazione, la dichiarazione sarà esaminata dal sindaco e quindi, colle relative eventuali osservazioni, trasmessa al medico provinciale (art. 206 del testo unico).

Art. 10.

Il medico provinciale, ricevuta dal sindaco la dichiarazione, potrà fare eseguire dalla speciale commissione tecnico-sanitaria ed a carico del dichiarante, tutte le verifiche necessarie ad accertare se siano osservate le disposizioni vigenti in materia, dopo di che rilascerà l'autorizzazione per la risaia, oppure la negherà seguendo, in questo ultimo caso la procedura indicata dall'art. 207 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 11.

Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte coi relativi provvedimenti, su appositi registri da tenersi dai comuni e dall'ufficio sanitario provinciale, con tutte le indicazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca, secondo il modulo allegato n. 2.

Art. 12.

La commissione tecnico-sanitaria di cui agli articoli precedenti, viene nominata dal medico provinciale ed è composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura e da una persona designata dalla camera di commercio, industria ed agricoltura, scelta tra i tecnici competenti in materia di irrigazione.

Sorveglianza sul regime delle acque

Art. 13.

I distretti irrigui e gli enti locali di irrigazione di concerto con l'amministrazione comunale devono accertare ed i risicultori devono curare che le acque di irrigazione siano in quantità sufficienti per ogni appezzamento di terreno, in modo che, mediante la livellazione del suolo e le altre opportune opere, rimanga assicurato nei limiti consentiti dalla coltivazione a riso, un regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione diretta o per infiltrazione, di ristagni o pozzanghere di acqua stagnante.

L'ufficio sanitario provinciale potrà disporre, ove il caso lo richieda, opportuni accertamenti in merito all'azione svolta in materia dai predetti organi.

Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente od a camera di acqua chiusa permanente, è vietata.

All'epoca poi del prosciugamento delle risaie, dovranno tagliarsi con profondi solchi gli argini per dare alle acque pronto e libero scolo nei fossi colatori.

Art. 14.

I canali ed i fossi destinati a condurre le acque saranno di portata sufficiente e dovranno essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati, a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo.

Art. 15.

Ove nella stessa proprietà del risicultore esistessero scavi o terreni depressi, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

In caso di inosservanza, sarà vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie.

Igiene delle abitazioni singole e collettive

Art. 16.

Tutte le abitazioni dei cascinali situati in regioni coltivate a risaia e quelle alla periferia dei comuni ove la distanza delle risaie è minore dei cento metri, oltre a rispondere a tutte le norme di massima in vigore, dovranno presentare in modo speciale i seguenti requisiti:

a) il piano terreno rialzato sul fondo circostante, pavimentato e convenientemente prosciugato;

b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;

c) le stanze da letto con un'area di almeno mq. 10, una capacità non inferiore ai 28 mc. per un'altezza media di mt. 2,80; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato;

d) tutti gli ambienti interni colorati a calce;

e) fornire le finestre delle abitazioni di telaio a vetri e le finestre stesse, nonchè tutte le aperture degli alloggi, di reticelle contro la penetrazione delle zanzare e quindi anche delle mosche;

f) le predette abitazioni devono essere fornite inoltre, di luce artificiale in quantità sufficiente, di cucina con acquaio, di latrine individuali, di acqua per bere e per tutti i servizi.

Art. 17.

I dormitori ed abitazioni dei lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura e la raccolta del riso, devono rispondere alle seguenti condizioni:

a) gli ambienti per uomini adulti devono essere separati da quelli per donne;

b) essere sollevati dal terreno, oppure basati sopra terreno bene asciutto e sistemato, in guisa da non permettere nè la penetrazione dell'acqua nella costruzione nè il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno dieci metri attorno;

c) essere costruiti in tutte le loro parti in modo da difendere l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici;

d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buone chiusure;

e) essere forniti di lampade per la illuminazione notturna ed essere riscaldati durante la stagione fredda;

f) avere le aperture difese contro la penetrazione di insetti alati.

A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredato con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, attaccapanni e di una mensolina. E' vietato l'uso di letti sovrapposti. La superficie dei dormitori non può essere inferiore ai mq. 3,50 per persona.

In vicinanza di dormitori oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina, di refettorio, latrine adatte, docce e lavandini per la pulizia personale.

Per quanto non è qui previsto si fa riferimento alle norme della legge 17 marzo 1956, n. 303.

Concimaie: devono essere normalmente situate a distanza non minore di m. 25 dalle abitazioni e dai dormitori nonchè dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile; dovranno essere costruite in conformità delle norme di cui al decreto prefettizio 26 febbraio 1950.

Qualora per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, potrà consentirsi, su richiesta degli interessati, che la concimaia venga situata anche a distanza minore.

Art. 18.

Nelle località nelle quali siano impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati, deve essere destinato un apposito locale di isolamento per i lavoratori colpiti o sospetti di malattie infettive e diffusive.

Detto locale dovrà avere la cubatura minima di mc. 60, dovrà essere fornito del necessario arredamento e protetto meccanicamente dalla penetrazione delle zanzare.

Art. 19.

Il datore di lavoro e se esso non vi adempie, il proprietario dei fondi coltivati a risaia, ha l'obbligo di fornire acqua la cui potabilità sia stata accertata con analisi chimico-batteriologica ed in quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.

La distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori in aperta campagna deve essere fatta con adatti recipienti, puliti, ben chiusi, muniti di rubinetti per l'erogazione; ogni lavoratore dovrà essere fornito di tazzina personale per l'attingimento dell'acqua.

Il personale adibito al trasporto dell'acqua, nel caso in cui non vi sia sul posto regolare sistema di approvvigionamento idrico, deve essere vaccinato contro la febbre tifoidea a norma di legge.

Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualità e nella quantità voluta dalle vigenti disposizioni, controllate anche per cottura.

Il personale addetto alle cucine deve essere vaccinato contro la febbre tifoidea, a norma di legge.

Reclutamento del personale avventizio

Art. 20.

Il reclutamento delle mondine deve avvenire in base alle norme stabilite dalle disposizioni sulla disciplina del lavoro.

Non possono impiegarsi fanciulle minori di 14 anni, le donne in stato di gravidanza, in conformità delle disposizioni in vigore, e le aventi un'età superiore a quella di 65 anni.

Le mondine devono presentare un certificato di visita medica rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di provenienza, dal quale risultano esenti non soltanto da malattie trasmissibili ma anche da malattie nervose e costituzionali ed idonee ad attendere, senza danno, regolarmente e proficuamente al lavoro di risaia. Il rilascio di detto certificato va effettuato gratuitamente.

Assistenza medica

Art. 21.

Nei comuni nei quali si verifica la temporanea immigrazione dei lavoratori avventizi per la mondatura e la raccolta del riso, il comune salva diversa regolamentazione della materia, deve, ai sensi dell'art. 212 del testo unico delle leggi sanitarie, provvedere all'assistenza medico farmaceutica dei lavoratori stessi.

Alla vigilanza sanitaria provvederanno, come per legge, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza sanitaria (art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie), che ne riferiranno secondo le modalità che stabilirà l'ufficio sanitario provinciale.

Per le spese relative a tale assistenza, si provvederà secondo le disposizioni di cui al secondo capoverso del predetto art. 212.

Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il medico provinciale provvede d'ufficio e la relativa spesa è a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dell'art. 212 suindicato.

In caso di necessità, l'ufficio sanitario provinciale potrà disporre la somministrazione di chinino o di prodotti similari, ai sensi e con le modalità degli articoli 211 e 316 del testo unico delle leggi sanitarie.

Periodi di riposo

Art. 22.

La durata e la distribuzione dei periodi di riposo nei lavori di risaia sono regolati dai contratti collettivi di lavoro.

Il riposo dovrà farsi preferibilmente nelle ore più calde del giorno.

Alle donne che allattano direttamente i proprii bambini per un anno dalla nascita, deve concedersi (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, art. 16) un periodo di riposo di due ore durante la giornata lavorativa per provvedere all'allattamento.

Detto riposo è indipendente da quelli previsti nel comma precedente e comporta il diritto delle donne ad uscire dalla azienda e deve considerarsi periodo lavorativo agli effetti della durata e della retribuzione.

La tabella dei riposi anche delle allattanti dovrà essere esposta in modo visibile all'ingresso del cascinale e dei dormitori notificati al comune.

Norme generali

Art. 23.

Di ogni trasgressione alle norme prescritte dal presente regolamento ed alle vigenti disposizioni sanitarie, come pure della manifestazione eventuale di malattie trasmissibili, i medici incaricati della vigilanza e cura dei lavoratori dovranno fare immediata denuncia all'autorità sanitaria locale; con l'obbligo per quest'ultima di rimetterla al più presto e con le proprie motivate osservazioni, al medico provinciale.

In caso di controversia, deciderà il medico provinciale.

Art. 24.

Ai sensi dell'art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie, ferme restando le competenze generiche degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare la applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è esercitata dall'ufficio sanitario provinciale, dagli ufficiali sanitari e dagli ispettori del lavoro.

Norme transitorie

Art. 25.

Tutte le risaie esistenti entro i limiti della zona di rispetto determinata ai sensi degli articoli 2 e 4 del presente regolamento, devono essere soppresse entro il 31 dicembre dell'anno della approvazione del presente regolamento.

Art. 26.

Entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, sarà provveduto, a cura degli interessati, all'osservanza delle prescrizioni per quanto riguarda le abitazioni dei lavoratori in risaia.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Allegati al regolamento speciale sulla risicoltura della provincia di Vercelli

MODELLO N. 1

DICHIARAZIONE PER RISICOLTURA
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI . . .

A mente e per effetto del disposto dell'art. 206 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 9 del regolamento speciale . . . .

Il sottoscritto dichiara che intende coltivare a riso il terreno . . . . (1) e denominato (2) . . che è situato nel territorio del suddetto comune e della regione detta (3) . . . ai numeri di mappa (4) . in superficie are (5) . . . . . . fra le seguenti coerenze, cioè:

a levante (6) . . . . terreno coltivato a (7) . .
a mezzodì (6) . . terreno coltivato (7) . .
a ponente (6) . . terreno coltivato (7) .
a notte (6) . . . terreno coltivato (7) . . .

Dichiara pure che il sovradetto terreno tenuto dal dichiarante quale (8) . . si trova alla distanza non minore di m. . dall'abitato di . e di m. . . dall'abitato di (9) . vicinori aggregati di popolazioni, di metri . . . dagli stabilimenti industriali seguenti . . . . . . aventi operai in n. . per ciascuno di . . . . di n. . . . da aggregati minori, case isolate e cimiteri, e che riceve acqua sufficiente alla sua irrigazione dal (10) . . ed inoltre che è di natura . poco e quindi mediocremente permeabile alle acque, molto . . .

addì . . . . 19. . .

Il dichiarante

. . . . .

(1) Incolto, coltivato a . . . (2) determinazione del terreno o fondo. (3) nome della regione. (4) numeri del catasto comunale. (5) area del terreno coltivato o da coltivarsi a riso. (6) cognome, nome e filiazione del proprietario finitimo. (7) qualità di coltura, risaia, campo, prato asciutto od irriguo, viti, ecc. (8) proprietario, usufruttario, affittavolo del sig. . . . (9) nome del paese più vicino da due lati ed estremità del fondo. (10) canale roggia, fiume torrente, rio ecc.

Avvertenza. — Questa dichiarazione deve essere rimessa in numero sufficiente di esemplari per prescritta pubblicazione nei comuni limitrofi al sindaco del comune sovradetto al quale incombe di trasmetterli all'ufficio sanitario provinciale insieme agli atti prescritti per l'istruttoria.

(Registro del comune n. . . . .) (registro dell'ufficio sanitario provinciale n. . . .).

Vista la suestesa dichiarazione si restituisce al sig. sindaco non approvata perchè ne sia data comunicazione all'interessato.

. . addì . . . . .

Il medico provinciale

. . . .

MODULO DI DICHIARAZIONE DEL SINDACO

Il sindaco del comune di . . . . .

In esecuzione del disposto dell'art 206 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Dichiara che . . . . e manda pubblicarsi questo atto con l'attergata dichiarazione all'albo pretorio di questo comune e dei comuni viciniori, prefiggendo il termine di giorni 15 alla presentazione dei ricorsi di opposizione all'ufficio sanitario provinciale.

. . . . addì . .

(bollo del Comune)

Il sindaco

. . . .

Il segretario comunale

. . . .

MODULO DI RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Riferisce a me sottoscritto segretario del comune di . . . . .
il messo giurato . . . . di avere egli nel giorno . . . .
pubblicato e lasciato affisso questo foglio all'albo pretorio dello stesso comune, e di aver assunti per testimoni di sifatta pubblicazione ed affissione i sigg. .
. . . .

. . . . . . addì . . . .

Il segretario comunale

MODELLO N 2

Titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, sulla risicoltura

Art 11 del regolamento della risicoltura

Comune di

REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI PER COLTIVAZIONI DI RISAIE NEL TERRITORIO COMUNALE

Numero d'ordine	Nome e cognome e qualità del dichiarante	Estremi della autorizzazione N. .... data	Terreni				*Osservazioni*
			Denominazione	Numero mappa	Superficie in are	Mezzi di irrigazione	

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. 142.

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici.

N. 142 Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono approvate le modifiche agli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. 143.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Evangelista e di S. Stefano, nel comune di Pieve S. Stefano.

N. 143. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sansepolcro in data 25 febbraio 1970, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Giovanni Evangelista, in località Vallecalda del comune di Pieve S. Stefano (Arezzo), e di S. Stefano, in località Tizzano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 115. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Caivano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caivano (Napoli), a seguito delle elezioni del 17 novembre 1968, è risultato sprovvisto di una omogenea maggioranza interna e, pertanto, non è riuscito a funzionare normalmente, rimanendo carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio 1971.

Infatti, non essendo stato deliberato il predetto documento nel termine del 31 ottobre 1970 prescritto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto, con provvedimento in data 31 ottobre 1970, n. 041551, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 6 novembre 1970, assegnando un termine di trenta giorni per l'approvazione del bilancio, con espressa diffida che, nel caso che non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine assegnato, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

L'adunanza del 6 novembre 1970 andava deserta per difetto del numero legale, mentre quella tenutasi il 5 dicembre 1970 risultava infruttuosa, in quanto il bilancio riportava 12 voti favorevoli e 12 voti contrari.

Essendo decorso il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Caivano a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo obbligo di legge, si ritiene che nella specie ricorrano le condizioni previste dalla ripetuta legge n. 964 ai fini dello scioglimento della rappresentanza elettiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 febbraio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caivano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dott. Giovanni Orefice.

Roma, addì 17 marzo 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Caivano (Napoli) non è riuscito a provvedere all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 febbraio 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caivano è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Giovanni Orefice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1971

SARAGAT

RESTIVO

(3561)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Cutro.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cutro (Catanzaro) — al quale la legge assegna 30 membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante le diffide del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, una prima seduta consiliare, all'uopo indetta per il 29 agosto 1970 riusciva infruttuosa, mentre la successiva adunanza del 29 settembre 1970 andava deserta.

Il prefetto, allora, considerato che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla consultazione elettorale, quella rappresentanza elettiva non aveva ancora provveduto all'elezione degli ordinari organi dell'ente, in data 8 ottobre 1970, richiamava l'attenzione di quel civico consesso sulla necessità di una sollecita costituzione degli organi elettivi, in relazione, anche, agli adempimenti relativi al bilancio di previsione 1971.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto in quanto la seduta del successivo 20 ottobre 1970 andava deserta.

Il prefetto, pertanto, nell'intento di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge — con decreto n. 4817, in data 24 novembre 1970 — disponeva due successive convocazioni di quel civico consesso per i giorni 3 e 5 dicembre 1970, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta nonchè dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971, a tal uopo assegnando un termine di trenta giorni, a norma dell'art. 4, comma quarto, della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Anche dette ultime sedute riuscivano infruttuose, nonostante l'espresso avvertimento rivolto dal prefetto ai singoli consiglieri, con lettera in data 24 novembre 1970, n. 4817, debitamente notificata agli stessi, contenente la diffida che, in caso di perdurante inadempienza, sarebbe stato proposto lo scioglimento del civico consesso.

Il prefetto, peraltro, al fine di favorire la nomina del sindaco e della giunta municipale, riteneva opportuno disporre, con decreto n. 5333, in data 9 dicembre 1970, altre due convocazioni d'ufficio di quel civico consesso, per i giorni 18 e 21 dicembre 1970, rivolgendo, nel contempo, formale diffida, notificata a tutti i consiglieri, a provvedere alla elezione del sindaco, della giunta ed alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971, a scanso dello scioglimento del consiglio comunale, a norma di legge.

Malgrado il reiterato monito, anche tali ultime sedute risultavano infruttuose, talchè il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova della incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla costituzione degli ordinari organi d'amministrazione dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che il consiglio comunale di Cutro, nonostante la formale diffida del prefetto, è rimasto persistentemente carente in ordine ai primari obblighi di legge — di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione — quali sono quelli relativi alla elezione del sindaco e della giunta municipale, non riuscendo, conseguentemente, a provvedere alla deliberazione del bilancio 1971, nel termine assegnato dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene, pertanto, che ricorrono pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 febbraio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cutro, ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Nunzio Musumeci.

Roma, addì 17 marzo 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Cutro (Catanzaro), non è riuscito ad eleggere il sindaco e la giunta municipale e, conseguentemente, a provvedere alla deliberazione del bilancio 1971, trascurando così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 febbraio 1971;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cutro è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Nunzio Musumeci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1971

SARAGAT

RESTIVO

(3563)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Cordignano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cordignano (Treviso) (abitanti 5586), a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, è risultato sprovvisto di una omogenea maggioranza interna e, pertanto, non è riuscito a funzionare normalmente, rimanendo carente in ordine al fondamentale adempimento relativo all'approvazione del bilancio 1971.

Infatti, detto atto non potè essere approvato nella seduta dell'8 novembre 1970, essendo mancati ad esso i suffragi della maggioranza dei consiglieri in carica, richiesti dall'art. 310 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, prevedendosi nel bilancio l'applicazione delle eccedenze alla sovrimposta di cui agli articoli 306 e 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

In conseguenza, essendo trascorso il termine del 31 ottobre 1970 prescritto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto, con provvedimento n. 3938/2, in data 20 novembre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 28 novembre 1970 ai fini dell'esame del bilancio; nel contempo egli assegnava un termine di trenta giorni per l'approvazione del bilancio stesso.

Nella seduta del 28 novembre 1970 ed in quella successiva del 28 dicembre 1970, il consiglio comunale non riuscì a deliberare il bilancio 1971, in quanto in entrambe le sedute si registrò parità di voti.

Essendo trascorso il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Cordignano a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che il predetto consiglio comunale, carente in ordine all'obbligo del bilancio 1971, alla data del 31 ottobre 1970, entro la quale avrebbe dovuto provvedere all'adempimento stesso, non è riuscito a deliberare tale atto fondamentale nemmeno nel termine assegnato dal prefetto.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 febbraio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cordignano (Treviso) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Vincenzo Di Bernardo.

Roma, addì 17 marzo 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, il consiglio comunale di Cordignanò (Treviso) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 febbraio 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cordignano (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Vincenzo Di Bernardo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1971

SARAGAT

RESTIVO

(3562)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1970.

Sostituzione del presidente e di due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 12 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti in data 20 marzo 1968, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia;

Visto che, non essendo ancora stata costituita la regione, era stato chiamato a presiedere detto comitato, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, il dott. Erasmo Peracchi, presidente dell'amministrazione provinciale di Milano;

Visto che erano stati chiamati a far parte del suddetto comitato il prof. Nicola Tecce, medico provinciale di Milano e il sig. Erminio Manzini, assessore alla sanità della provincia di Milano;

Visto il proprio decreto di data 21 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1968, con il quale era stato chiamato a far parte del comitato stesso l'ing. Mario Roscio, nuovo assessore alla sanità della provincia di Milano, in sostituzione del sig. Erminio Manzini;

Vista la nota del 22 settembre 1970 del presidente della giunta regionale lombarda, con la quale si comunica che presidente della giunta stessa è stato nominato il dott. Piero Bassetti;

Vista la nota n. 993 del 14 ottobre 1970 del medico provinciale di Milano, con la quale si comunica che il prof. Nicola Tecce è stato sostituito nella carica di medico provinciale di Milano dal prof. Salvatore Siggia e che l'ing. Mario Roscio è stato sostituito nella carica di assessore alla sanità della provincia di Milano dall'avv. Mario Bassani;

Considerata la necessità di procedere alle relative sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Piero Bassetti, presidente della giunta regionale lombarda, è nominato presidente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia, in sostituzione del dott. Erasmo Peracchi.

Sono nominati componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia, il prof. Salvatore Siggia, medico provinciale di Milano, in sostituzione del prof. Nicola Tecce e l'avv. Mario Bassani, assessore alla sanità della provincia di Milano, in sostituzione dell'ing. Mario Roscio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 10

(3313)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, n. 24754, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 111, con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte in qualità di membro il dott. ing. Adolfo Condrò, ispettore generale;

Considerato che il predetto dott. Condrò, è stato collocato a riposo, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 10773 del 20 novembre 1970, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari ha designato in sostituzione del dott. Condrò il dottor ing. Vincenzo Ortu, ingegnere capo del genio civile, addetto al cennato istituto;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1970, n. 43491, con il quale al cennato ingegnere Ortu sono state conferite funzioni ispettive;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Vincenzo Ortu, ingegnere capo del genio civile, con funzioni ispettive, è chiamato a far parte della commissione di cui in oggetto, in sostituzione dell'ispettore generale dott. ing. Adolfo Condrò, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata, è attribuito al componente predetto, dott. ing. Vincenzo Ortu, un gettone di presenza previsto dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 363

(3372)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1971.

Modifica del decreto ministeriale 12 settembre 1962 per il riconoscimento dell'idoneità dei certificati per lo whisky scozzese e per lo whiskey del Nord Irlanda di origine del Regno Unito.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che dispone che le acqueviti importate debbano corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019, che stabilisce la certificazione occorrente per l'attestazione dei requisiti relativi alle acqueviti di provenienza estera;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 20 ottobre 1962, con il quale viene riconosciuta la idoneità dei certificati per lo whisky scozzese e per lo whiskey del Nord Irlanda di origine del Regno Unito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 7 ottobre 1967, con il quale è stato sostituito l'allegato *A* del decreto ministeriale 12 settembre 1962 contenente l'elenco degli analisti pubblici del Regno Unito autorizzati al rilascio dei certificati di cui al punto 2) dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 6 maggio 1969, con il quale è stato sostituito l'allegato *A* del decreto ministeriale 8 maggio 1967 contenente l'elenco degli analisti pubblici del Regno Unito autorizzati al rilascio dei certificati di cui al punto 2) dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1962;

Considerato che occorre aggiornare nuovamente il predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato *A* del decreto ministeriale 11 aprile 1969, contenente l'elenco degli analisti pubblici del Regno Unito autorizzati al rilascio dei certificati di cui al punto 2) dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1962, sono depennati i seguenti nominativi:

Gemmel & Thin, 4, Lindsay Place, Edimburgh;

Thin R.G., B. Sc., F.R.I.C., 4, Lindsay Place, Edimburgh

ed è aggiunto il seguente nominativo:

Withington D.F., B. Sc., A.R.I.C., M. Chem. A., 20 Stafford Street, Edimburgh.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BIAGIONI

p. *Il Ministro per le finanze*
ATTAGUILE

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

(3316)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b)* e *c)* della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'accordo intervenuto fra la Federazione associazioni italiane alberghi e turismo e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILAMT e la FISNALCTA-CISNAL in data 7 agosto 1969 concernente l'abolizione a far tempo dalla data del 30 settembre 1970, del sistema del riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti per il personale dipendente da aziende alberghiere pensioni e locande;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme (Siena), sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1970 e fino al 30 settembre 1970.

Roma, addì 25 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande di Chianciano Terme.

	Alberghi di 1ª ca egoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª	Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª
Personale di 1ª categoria	160.134	139.542	106.210	91.052
Personale di 2ª categoria	124.748	111.904	96.018	77.740
Personale di 3ª categoria	110.812	99.788	86.580	72.254

Le retribuzioni medie di cui sopra sono comprensive di tutti gli elementi costituenti il salario.

La tabella si applica solo nei confronti del personale non impiegatizio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(3424)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1971.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione alla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Padova, della società River Thames Insurance Company Limited, con sede in Londra.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, con il quale la società River Thames Insurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Padova, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: cristalli, furti, incendio, infortuni, trasporti e riassicurazioni negli stessi rami;

Vista la delibera della società River Thames Insurance Company Limited, con sede in Londra, in ordine alla cessazione dell'attività assicurativa della propria rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Padova, ed alla conseguente messa in liquidazione volontaria;

Considerato che ricorrono le circostanze per le quali, ai sensi dell'art. 99 del regolamento sopra citato, occorre provvedere alla revoca dell'autorizzazione già concessa, essendo stati estinti tutti gli obblighi ed impegni assunti durante lo svolgimento dell'attività assicurativa;

Decreta:

E' revocata alla società River Thames Insurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Padova, l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel territorio della Repubblica.

Roma, addì 9 marzo 1971

Il Ministro: GAVA

(3344)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, composta dai signori:

Fiori dott. Alessandro, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Giorsetti dott. Renato, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Negretti dott. Elio, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Fornaseri dott. Danilo, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Ferraris Raffaele, Pezzana Dante, Robotti Leopoldo, Capitani Anselmo, Mandrino Antonio, Tencaioli Gaudenzio, Fiore Giacomo, Masucci Ettore, Angeloni Franco, Antonioli Giovanni, Sesia Goliardino e Miravalle Sandra, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Grazioli Giacomo, Guazzotti Giovanni, Maritan Pietro, Ghisio Francesco, Galli Gian Mario, Biscussi Carlo, Roj Ezio, Pagani Lazzaro, Lovera Giovan Battista e Gianoglio Raimondo, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Rostagno geom. Emilio, Peano comm. Angelo, Vallaro Stefano, Bosio dott. Giuseppe, Zanoni Walter e Ronza Renzo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Fossa Fausto, Grappiolo dott. Ermenegildo, Innocenti cav. Ermanno e Massone Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3500)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, la commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto, composta dai signori:

Carillo dott. Antonio, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Casati dott. Carlo, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Piccoli dott. Gualfardo, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Scaramucci dott. Carlo, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Battizocco Edoardo, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Nervo Lino, rappresentante del consiglio regionale, membro supplente;

Faccioli Emilio, Maraboli Ugo, Falchi Mario, Rebuschi Camillo, Brognara Armando, Banin Vittorio, Borin Angelo, Degan Antonio, Destro Antonio, Urbani Anacleto e Chiarion Francesco, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Sartori Alfonso, Scafuri Michele, Stevani Albino, Barbiani Ideo, Leardini Remigio, Baratto Franco, Carraro Lorenzo, Barbierato Agostino, Lunardi Sergio, Marzotto Mario e Rizzi Giovanni, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Segala ing. Renzo, Bassi cav. Raoul, Marangoni Cesare, Virgili geom. Amilcare, Menegazzi Angelo e Coen Giordana dott. Giordano, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Rossi dott. Rodolfo, Modesti Otello, Rizzotto dottor Albino e Carlin cav. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3502)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, la commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia, composta dai signori:

Filippi dott. Luigi, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Scotti dott. Mario, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

D'Alanno dott. Attilio, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Colombo dott. Emilio, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Galla Mario, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Chilò Luigi, rappresentante del consiglio regionale, membro supplente;

Apostoli Pietro, Cattaneo Renzo, Zanazzi Eugénio, Brognoli Carlo, Iridile Mario, Ghisio Gioacchino, Tanzini Omobono, Campeggi Dario, Errati Guerrino, Tinelli Franco e Ferrari Colombano, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Guarneri Eugenio, Giovannelli Alberto, Compagnoni Luigi, Maccalli Angelo, Caldara Giuseppe, Quadri Vittorio, Grancini Alberto, Signorelli Mario, Prati Angelo, Dossena Luigi e Gottarelli Vittorio, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Gualazzi dott. Arnaldo, Mantovani dott. Agostino, Mazzini dott. Giampiero, Galla Mario, Vaccatello dottor Carmelo e Borioli geom. Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Marengoni dott. Bruno, Fogato dott. Orazio, Pisono cav. Nino e Lardo Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3591)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Liguria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova la commissione regionale per la manodopera agricola della Liguria, composta dai signori:

Lasorsa dott. Nicola, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Canna dott. Fede, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Modena dott. Augusto, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Ricciardiello dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro supplente;

Ferrero dott. Edmondo, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Battiglia Mario, rappresentante del consiglio regionale, membro supplente;

Pullia Franco, Torello Giuseppina, Decotto Mario, Leoncini Giovanni, Legato Giuseppe, Trucchi Lorenzo, Battistini Franco, Benatti Benito Santon, Barbieri Giancarlo, Angiolucci Fernando e Magi Giulio, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Grisolia Vincenzo, Battistini Luigi, Debbia Giorgio, Sicca Ombra, Ricordi Enzo, Bardini Angelo, Bacicalupi Lino, Ravaschio Davide, Cepollina Antonio, Micco Renato e Venturini Plinio, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Podestà dott. Filippo Flavio, Vasino rag. Romualdo, Campanella Armando, Paganella comm. Arrigo e Ballarino Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Robiglio rag. Giovanni, Natta per. agr. Raimondo, Scarrone Elfio, Bolla Luigi e Genari Mario, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3503)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VI Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo EXPO CT 71 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo EXPO CT 71 », che avrà luogo a Milano dal 31 ottobre al 7 novembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3304)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I MIPAN - Salone nazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e pasticceria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I MIPAN - Salone nazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e pasticceria », che avrà luogo a Milano dal 31 ottobre al 7 novembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3305)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 24 marzo 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3377)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1971 al 30 aprile 1971 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di aprile 1971 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 202.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 aprile 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1971
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 139

(3747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di politica economica e finanziaria e di tecnica delle ricerche di mercato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di politica economica e finanziaria e di tecnica delle ricerche di mercato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3711)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Ostuni » bianco e Ottavianello e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Ostuni » bianco e Ottavianello ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Ostuni »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Ostuni » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Ostuni bianco », che può anche essere denominato « Bianco di Ostuni », deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:

Impigno dal 50 all'85 %;
Francavilla dal 15 al 50 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni: bianco di Alessano e Verdeca fino ad un massimo complessivo del 10 %.

Il vino « Ostuni Ottavianello », che può anche essere denominato « Ottavianello di Ostuni », deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Ottavianello.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni:

Negro amaro, Malvasia nera, Notar Domenico, Sussumariello, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio comunale di Ostuni, di Carovigno, di S. Vito dei Normanni e di S. Michele Salentino ed in parte quello di Latiano, di Ceglie Messapico e di Brindisi.

La linea di delimitazione della zona, partendo dal mare a nord in località Difesa di Malta, segue prima il confine tra Ostuni e Fasano e poi quello tra Ostuni e Cisternino; segue ancora il confine tra Ostuni e Martina e il confine tra Ostuni e Ceglie verso est; segue ancora verso sud la linea di confine tra Ostuni e Ceglie, linea che abbandona in prossimità di Campo d'Orlando per discendere sempre verso sud lungo la strada che da Cisternino porta a Ceglie, fino a raggiungere Ceglie Messapico passando per la Casa della Padule.

La linea di delimitazione prosegue quindi verso ovest lungo la circonvallazione di Ceglie fino ad immettersi sulla strada che conduce a Martina, la segue verso Ceglie per 500 metri; prende quindi la strada verso ovest che, passando per le quote 285, 272, 322, 318, 311, raggiunge la provinciale per Martina, la attraversa e prosegue per la strada che, attraverso la masseria Fedele Grande, raggiunge masseria Specchia Tarantina.

Da masseria Specchia Tarantina segue, verso est, i confini comunali di Ceglie fino alla località Funno del Toro e poi quelli di S. Michele Salentino fino a raggiungere la quota 123 in prossimità di C. Balestra.

Da quota 123 la linea di delimitazione di zona segue la strada che, in direzione sud-est passando per masseria Lupocaruso, raggiunge la ferrovia in prossimità del centro abitato di Latiano, la costeggia e seguendo la strada che conduce a S. Vito dei Normanni, raggiunge il km. 6 della medesima. Da qui segue verso est il confine comunale di S. Vito dei Normanni e poi quello di Brindisi, attraversando la località Ferrizzulo, fino a raggiungere la strada, in prossimità della masseria Argiano, che conduce da Mesagne a Borgata Serranova; prosegue verso nord lungo la medesima fino al confine territoriale Carovigno Brindisi e sempre verso nord segue questo confine fino al mare.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Ostuni » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Ostuni » non deve essere superiore ai q.li 110 di uve per ettaro di coltura specializzata.

A tali limiti, anche se in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per i vini « Ostuni ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nello intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Ostuni bianco » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5 ed al vino « Ostuni Ottavianello » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Ostuni » all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Ostuni bianco* »:

colore: bianco paglierino;
odore: vinoso, di profumo delicato;
sapore: asciutto, armonico, netto di gusto;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

« *Ostuni Ottavianello* »:

colore: dal cerasuolo al rosso rubino tenue;
odore: vinoso con delicato profumo;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Ostuni Ottavianello » può figurare l'indicazione della annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 20 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini « Ostuni ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(3263)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 9 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,05	622,05	622 —	622,30	622,20	622,05	622,15	622,30	622,05	622,05
Dollaro canadese .	617,70	617,60	618 —	617,70	617,50	617,70	617,82	617,70	617,75	617,70
Franco svizzero .	144,82	144,82	144,80	144,86	144,80	144,80	144,89	144,86	144,82	144,82
Corona danese .	83,11	83,10	83,14	83,16	83,10	83,10	83,15	83,16	83,11	83,11
Corona norvegese .	87,27	87,28	87,29	87,295	87,10	87,28	87,35	87,295	87,27	87,27
Corona svedese .	120,44	120,50	120,45	120,48	120,40	120,46	120,475	120,48	120,44	120,44
Fiorino olandese	172,85	172,87	173,02	173 —	172,90	172,85	172,925	173 —	172,85	172,85
Franco belga .	12,52	12,531	12,53	12,539	12,53	12,53	12,5315	12,539	12,52	12,53
Franco francese	112,78	112,82	112,81	112,78	112,90	112,75	112,85	112,78	112,78	112,78
Lira sterlina .	1502,80	1502,25	1504,50	1504,05	1501,75	1502,82	1504 —	1504,05	1502,80	1502,80
Marco germanico .	171,24	171,23	171,32	171,34	171,20	171,28	171,33	171,34	171,24	171,24
Scellino austriaco .	24,05	24,08	24,0910	24,10	24,10	24,09	24,10	24,10	24,09	24,09
Escudo portoghese	21,81	21,82	21,83	21,815	21,90	21,80	21,82	21,815	21,81	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,94	8,95	8,95	8,94	8,944	8,95	8,94	8,94

Media dei titoli del 9 aprile 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
» 5 % (Ricostruzione)	95,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,925
» 5 % (Città di Trieste)	95,275
» 5 % (Beni esteri)	91,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,80
» 5,50 % » » 1968-83	92,425
» 5,50 % » » 1969-84	91,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,20
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,225
Dollaro canadese	617,76
Franco svizzero	144,875
Corona danese	83,155
Corona norvegese	87,322
Corona svedese	120,477
Fiorino olandese	172,962
Franco belga	12,535
Franco francese	112,815
Lira sterlina	1504,025
Marco germanico	171,335
Scellino austriaco	24,10
Escudo portoghese	21,897
Peseta spagnola	8,947

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a quattro posti di aiuto ricercatore nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a quattro posti di aiuto ricercatore (ex coeff. 309) nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in fisica, o in fisica-matematica, o in scienze geologiche, o in scienze naturali, o in chimica o in ingegneria;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande dovranno essere corredate dei titoli che gli aspiranti ritengono utile presentare ai fini del presente concorso. In ogni caso dovrà essere allegato un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studi.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 3.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 % del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova scritta ed in una orale, vertenti sul programma di cui all'allegato *B*. I candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere, così da intendere correttamente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. La prova orale non s'intende superata se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di visita di leva.

Tutti i predetti documenti debbono essere redatti in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio, in carta legale, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti, sempre in carta legale:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati nella qualifica di aiuto ricercatore per un anno solare, e su proposta del direttore dell'Osservatorio vesuviano, confermati di anno in anno. Dopo almeno un biennio di lodevole servizio essi potranno conseguire, su proposta del direttore, la stabilità nell'ufficio.

L'aiuto ricercatore nominato stabile conseguirà la qualifica di ricercatore.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1971
Registro n. 15, foglio n. 152

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere — 00100 ROMA

. . sottoscritt . . (*a*), nat . . a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso per quattro posti di aiuto

ricercatore (ex coeff. 309) presso l'Osservatorio vesuviano, concorso indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970 registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1971, registro n. 15, foglio n. 152, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 10 aprile 1971.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (*b*);

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di laurea

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit . . o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . (*f*);

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*g*)

. . sottoscritt dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . (prov. di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data

Firma (*i*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, il periodo di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA

1) Caratteri fisici della terra. Densità. Temperature interne. Età.

2) Gravità terrestre. Forma della terra. Misura assoluta e relativa dei valori dell'accelerazione di gravità. Bilancia di Eotvos. Composizione e densità dell'aria in prossimità del suolo. Composizione e densità dell'acqua di mare. Correzioni: di deriva, topografica, di altezza, d'attrazione. Anomalie della gravità. Isostasia.

3) Deformazioni superficiali della Terra. Crosta terrestre. Moti della crosta terrestre. Correnti magmatiche. Geosinclinali. Moti orogenici ed epirogenici. Cause ed energie dei sismi. Movimenti periodici terrestri. Spostamento del polo. Deformazioni dovute all'attrazione degli astri. Forze generatrici delle maree. Maree oceaniche. Maree del mar Mediterraneo. Maree solide. Deviazione della verticale. Modulo di rigidità della Terra.

4) Aspetti fondamentali del vulcanismo. Distribuzione geografica delle aree vulcaniche e sismiche. Vulcanismo italiano. Focolari vulcanici. Processi di differenziazione magmatica. Classificazione dei magmi. Temperature dei magmi. Viscosità dei magmi. Energie eruttive. Vari tipi di attività vulcanica. Caratteristiche morfologiche ed edilizi vulcanici. Esalazioni vulcaniche. Fenomeni posteruttivi e pseudoeruttivi.

5) Sismologia. Forze. Deformazioni. Equazioni dell'equilibrio e del moto. Propagazione per onde. Onde sinusoidali. Onde piane e sferiche. Onde superficiali del Rayleygh. Apparecchi sismici e relative teorie. Riflessione e rifrazione delle onde. Onde del Love. Dispersione delle onde del Love e del Rayleygh. Linee e curve dromocrone. Deduzione della profondità ipocentrale. Natura del mezzo attraversato. Spessore degli strati. Stratificazione della crosta. Equazione del raggio sismico. Variazione della velocità delle onde sismiche con la profondità. Condizioni e strutture dell'interno della terra.

6) Elettricità atmosferica. Ionizzazione dell'aria. Conducibilità. Mobilità. Azione Ionizzanti. Equilibrio ionico. Densità elettrica superficiale. Gradiente del potenziale. Carica spaziale. Correnti di conduzione e di convenzione in tempo sereno. Campo elettrico per tempo non sereno. Carica elettrica negativa della terra. Distribuzione delle cariche elettriche nei temporali.

7) Campo magnetico terrestre. Elementi del campo magnetico terrestre e relative variazioni sulla superficie della terra. Misure magnetiche assolute e relative. Campo magnetico terrestre: regolare ed irregolare. Campo privo di potenziale. Parte esterna del campo magnetico terrestre. Variazione magnetica secolare. Causa del magnetismo terrestre. Variazioni del campo normali e nel corso di perturbazioni e relative analisi.

(3446)

Concorso per titoli ed esame a ottanta posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori degli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615, concernente le modalità di svolgimento dei suddetti concorsi;

Vista la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230, che modifica l'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Rilevata la disponibilità dei posti vacanti di preside negli istituti professionali richiamati nel dispositivo del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame ad ottanta posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

a) i professori ordinari degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, i quali, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e siano in possesso di una delle seguenti lauree in materie tecniche: ingegneria, chimica, chimica e farmacia, chimica industriale, chimica tecnica, fisica, matematica e fisica, scienze matematiche, architettura, ingegneria chimica;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale che siano in possesso di una delle lauree indicate nella lettera a) e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano prestato effettivo servizio come presidi di ruolo per almeno un quadriennio e abbiano altresì conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici industriali, ovvero siano stati inclusi in una delle graduatorie previste dal titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, per una cattedra di materie tecniche negli Istituti tecnici industriali;

c) i presidi di ruolo delle scuole teniche industriali, che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Fermi restando i requisti di servizio e di laurea specificati alla lettera a) possono altresì partecipare al concorso i professori che, pur appartenendo attualmente ad altro ruolo, abbiano precedentemente appartenuto ai ruoli degli insegnanti degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato o degli istituti tecnici industriali, conservando il diritto ad esservi restituiti, nonchè i professori che, nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di Istituti professionali o tecnici, abbiano conservato titolo al passaggio rispettivamente a cattedre di Istituti professionali per l'industria e l'artigianato o di Istituti tecnici industriali.

Ai fini dell'ammissione al concorso indetto con il presente decreto è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima dell'immissione nei ruoli ordinari, ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, nonchè il servizio prestato in istituzioni scolastiche e culturali all'estero nei limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (art. 25).

Al concorso non è ammesso il personale appartente al ruolo dei presidi di prima categoria.

Art. 3.

I titoli valutabili, ai fini del concorso di cui al presente decreto, sono i seguenti:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale, div. 1ª, entro la mezzanotte del sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Della tempestività dell'arrivo della domanda e dei documenti fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna per il ritardo o disguidi di domande e di comunicazioni inerenti al concorso anche se imputabili a fatti di terzi ed a causa di forza maggiore.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati; in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina nel ruolo ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso).

I titoli di servizio, di studio e cultura, nonchè di attività professionale, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinuncia alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina, o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1971
Registro n. 9, foglio n. 107

(3408)

Concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e a tre borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali di istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1971 un concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tec-

niche negli istituti statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insegnamento approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, 18 settembre 1963, n. 1759, e 20 aprile 1970, n. 647, nonchè con i decreti ministeriali 21 luglio 1966, 8 agosto 1966 e 14 gennaio 1967.

Si debbono intendere per materie tecnice tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica Divisione I, e deve pervenire, per via gerarchica, al Ministero entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato e non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto-legge 29 maggio 1947, n. 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1970-71 e con le particolari modalità che per ciascuno la commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nella azienda e nella istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro 10 giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa, di una dichiarazione con la quale si impegna a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica della provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente della azienda o dell'istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nella istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 690.000 graverà sul capitolo 2053 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1971
Registro n. 23 Pubblica istruzione, foglio n. 235

(3587)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a tre posti di ispettore in prova del ruolo tecnico dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 25 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1970, registro n. 23 Interno, foglio n. 1, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi, è così costituita:

Presidente:

Felici avv. Danilo, consigliere di Stato.

Componenti:

Spaziante dott. Domenico, vice prefetto in servizio presso la D.G.S.A.;

Colangelo dott. ing. Edoardo, ispettore generale capo R.T.A.;

Castagna prof. ing. Arnaldo, professore in ingegneria presso l'Università di Roma.

Mongiardini prof. ing. Vittorio, professore in ingegneria presso l'Università di Roma.

Eserciterà la funzioni di segretario il dott. Gaudenzo Puoti, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e alla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul capitolo 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1970 (spesa prevista L. 687.600).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1970

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1971
Registro n. 9 Interno, foglio n. 254

(3590)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 97, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, è costituita come appresso:

Presidente:

generale di div. s.p. a disp. Marino Emanuele.

Membri:

ten. col. g. (t) s.p.e. Guerrazzi Cesare;
ten. col. f. (cr) s.p.e. Gelli Oscar;
ten. col. a. s.p.e. Ceppo Lorenzo;
ten. col. f. (alp) s.p.e. Politano Attilio.

Membri supplenti:

ten. col. g. s.p.e. Polimeno Vincenzo;
ten. col. a. s.p.e. Bertelli Walter.

Segretario senza diritto a voto:

Santoni dott. Alberto, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 326

(3411)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di due membri della commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1971, registro n. 2, foglio n. 374, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto 6 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio stesso anno, registro n. 14, foglio n. 381;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 1971, in corso di registrazione, con il quale il consigliere della Corte dei conti prof. dott. Antonio Bennati è stato nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, in sostituzione del presidente di sezione della Corte dei conti prof. dott. Camillo Mezzacapo;

Considerato che il dott. Renato Ricciardi, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato ed il dott. Rifredo Baldinelli, ispettore generale di detto ruolo, membri della suindicata commissione, hanno rinunciato alla nomina stessa perchè il primo destinato ad altro incarico ed il secondo per motivi di salute;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione dei dottori Renato Ricciardi e Rifredo Baldinelli in seno alla predetta commissione;

Decreta:

I dottori Raffaele Galano e Rino Onofri, rispettivamente, ispettore generale capo ed ispettore generale della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, vengono nominati membri della commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto 6 aprile 1970, in sostituzione dei dottori Renato Ricciardi e Rifredo Baldinelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1971
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 108

(3443)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca dello svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centotrentatre posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria della amministrazione periferica delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1971 viene revocato lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato prevista dal bando di concorso per titoli a 133 posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, fissata per il 22 aprile 1971 con decreto ministeriale 12 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 22 marzo 1971.

(3591)

Rinvio dello svolgimento delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, fissate per i giorni 19, 20 e 21 aprile 1971 con decreto ministeriale 1° febbraio 1971, sono rinviate a data da destinarsi.

(3592)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 21 ottobre 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15, 16, 17 e 18 settembre 1971, con inizio alle ore 8.

(3593)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1970, n. 787, col quale fu nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968;

Visto il telegramma del Ministero della sanità n. 300.VIII.29.C.102 del 26 marzo 1971, col quale si designa, quale componente della suddetta commissione, il prof. Alfonso Matera, ispettore generale medico del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Herbert Carola impedito;

Ritenuto che occorra provvedere alla detta sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 294;

Decreta:

In sostituzione del dott. Herbert Carola, impedito, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa il prof. Alfonso Matera, ispettore generale medico del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 27 marzo 1971

Il medico provinciale: BARCA

(3449)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di La Spezia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 849 in data 14 ottobre 1969, col quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami a posto di direttore del pubblico macello del comune di La Spezia, prorogato con altro proprio decreto n. 1078 in data 23 dicembre 1969;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita e modificata con decreti n. 555 e n. 64, rispettivamente in data 30 giugno 1970 e 15 gennaio 1971 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affissi, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e di questo ufficio;

Ritenuta la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare dalla predetta commissione in data 27 u. s.;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riconosciuti idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Pambianco Luigi . . . . . punti 173,171 su 240
2. Lorusso Roberto . . . . . » 163,186 »
3. Gambino Serafino . . . . . » 162,323 »
4. Pezzica Giacomo . . . . . » 147,262 »
5. Giordano Michele . . . . . » 145,201 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, integrato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della locale prefettura e del comune di La Spezia.

La Spezia, addì 25 marzo 1971

Il veterinario provinciale: SANCHINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 415 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello del comune di La Spezia, bandito con proprio decreto n. 849 in data 14 ottobre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296,

Decreta:

Il dott. Luigi Pambianco, primo nella graduatoria degli idonei al concorso in premessa, è dichiarato vincitore del posto di direttore del pubblico macello del comune di La Spezia.

L'amministrazione comunale di La Spezia è incaricata della esecuzione del presente decreto, per quanto di sua competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, del comune più volte citato e della locale prefettura.

La Spezia, addì 25 marzo 1971

Il veterinario provinciale: SANCHINI

(3450)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.